

26
C.G.I.L.
Ufficio Legale

COPIA

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza

9 8 11 2012
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, visti gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 17624/2012, proposto

da

FIOM - FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALMECCANICI -
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Segretario provinciale p.t., elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via S. D'Acquisto n. 200, presso lo studio dell'avv. Raffaele Ferrara, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti, unitamente e disgiuntamente ai prof. avv. Piergiovanni Alleva e Franco Focareta, nonché all'avv. Elena Poli;

contro

MAGNETI MARELLI S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della memoria difensiva, dall'avv. Francesco Amendolito e dai prof. avv. Germano Dondi, Giacinto Favalli, Diego Dirutigliano, Raffaele De Luca Tamajo ed Antonio Di Stasio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Napoli al viale Gramsci n. 14;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 12.7.2012;

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970, depositato in cancelleria in data 08.6.2012, la FIOM-Federazione Provinciale di Napoli (di seguito, FIOM) lamentava la illegittimità del comportamento posto in essere dalla Magneti Marelli s.p.a., consistente nel mancato versamento all'organizzazione sindacale, sin dal gennaio 2012, delle quote sindacali concernenti n. 58 lavoratori ad essa iscritti, ed in servizio presso l'unità produttiva di Caivano (NA), alla zona ASI.

Paventando l'antisindacalità della predetta condotta, la FIOM attiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la Magneti Marelli s.p.a. chiedendo ordinarsi la cessazione del comportamento antisindacale e, comunque, condannarsi la convenuta a dar seguito alla cessione parziale del credito ex art. 1260 e ss. c.c., limitandone la decorrenza a partire dal 01.4.2012.

Chiedeva, altresì, ordinarsi la comunicazione della parte dispositiva del decreto ai dipendenti iscritti alla FIOM, e la sua affissione nella bacheca aziendale per un periodo non inferiore a trenta giorni. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

DD)

Ritualmente instaurato il contraddittorio, la Magneti Marelli s.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, deducendone con articolate argomentazioni la infondatezza in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite.

Acquisita la documentazione prodotta, disposto il libero interrogatorio delle parti, sentiti i rispettivi procuratori e ritenuta superflua l'escussione degli informatori, all'odierna udienza la causa veniva riservata in decisione.

2. Va, preliminarmente, affermata la legittimazione attiva della FIOM, indipendentemente dalla mancata sottoscrizione del contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello del 29.12.2010.

Ciò in quanto, con orientamento consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. lav. 29.7.2011, n. 16787; 4.3.2010, n. 5209; 9.6.2009, n. 13240; 12.12.2008, n. 29257), è stato chiarito che *“non deve confondersi la legittimazione ai fini dell'art. 28, con i requisiti richiesti dall'art. 19 della medesima legge per la costituzione di rappresentanze sindacali titolari dei diritti di cui al titolo terzo. L'art. 19, al suo specifico fine, richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purchè applicati in azienda). L'art. 28 non prevede analogo requisito, implicante il consenso della controparte datoriale. Richiede che l'associazione sia nazionale”*.

Il che nella fattispecie non è contestato, per cui è ammissibile il ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970 proposto dalla FIOM e finalizzato al riconoscimento del diritto dell'organizzazione sindacale a beneficiare del sistema di finanziamento indiretto dei contributi sindacali.

3. Per quanto attiene al merito, il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti seguenti.

Come è noto, l'abrogazione dei commi nn. 2 e 3 dell'art. 26 della legge n. 300/1970 (avvenuta a seguito del referendum dell'11.6.1995) non ha inciso sul diritto dei lavoratori di ottenere dal datore di lavoro, attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato, la trattenuta sulla retribuzione dei contributi sindacali; cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore, a meno che non comporti in concreto, a carico del datore di lavoro, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale; e quindi inammissibile ex art. 1175 c.c. (cfr. in tal senso Cass., sez. unite, 21.12.2005, n. 2869).

Con la predetta decisione è stato, infatti, risolto il contrasto insorto in giurisprudenza circa la natura giuridica dell'istituto della trattenuta richiesta dal lavoratore sulla propria retribuzione al fine di versare il contributo sindacale.

Sul punto, a fronte dell'orientamento che riteneva configurabile una delegazione di pagamento, che richiederebbe il consenso del datore di lavoro (così, Cass. sent. nn.

DI NAPOLI

09

1968/2004 e 10616/2004), la Suprema Corte ha condiviso la tesi che individua nella fattispecie un'ipotesi di cessione del credito, che prescinde dal consenso del datore di lavoro, ossia del debitore ceduto (Cass. 26.2.2004, n. 3917; 26.7.2004, n. 14032; 18.7.2006, n. 16383).

In particolare, muovendo dall'abrogazione referendaria, è stato chiarito che *“essa ha restituito all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione”*. In modo analogo, più recentemente, anche le sentenze Cass. lav. 07.8.2008, n. 21368; 20.4.2011, n. 9049 e 07.3.2012, n. 3544.

Da tale affermazione consegue che è ben possibile applicare al meccanismo della trattenuta sindacale l'istituto della cessione del credito ex art. 1260 c.c., ovvero *“una cessione per pagamento (solvendi causa), ed infatti il cedente (lavoratore), in luogo di corrispondere al suo creditore (associazione sindacale) la prestazione dovuta (quota sindacale), gli cede in pagamento parte del credito (futuro) che egli ha nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro)”*.

Evidentemente, *“la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale ed il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finché ed in quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore”*.

Particolarmente rilevante al fine di dirimere la presente controversia è, inoltre, l'affermazione del principio in base al quale la Suprema Corte individua *“nel rifiuto del datore di lavoro di eseguire i pagamenti un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza”* (cfr. Cass., sez. unite, n. 2869/2005 cit.; conformemente, Cass. lav. 07.8.2008, n. 21368).

Ed è pacifico, a seguito dell'intervento a sezioni Unite n. 5295 del 12.6.1997 che *“per integrare gli estremi della condotta antisindacale è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico, intento lesivo da parte del datore di lavoro nè nel caso di condotte tipizzate perchè consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali ..., nè nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente*

07

idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicchè ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale".

4. A questo punto, va affrontata l'ulteriore questione sollevata dalla Magneti Marelli s.p.a. della cedibilità, o meno, del credito da parte dei dipendenti alla luce della normativa costituita dall'art. 1, comma 137°, della legge 31/12/2004 n. 311, che - intervenendo sul testo del D.P.R. n. 180/1950 - ha parificato il regime dei dipendenti pubblici e privati in tema di inalienabilità, impignorabilità ed incedibilità dei crediti retributivi, estendendo ai dipendenti privati la disciplina originariamente prevista dal predetto testo unico per i soli dipendenti di enti pubblici o sottoposti a vigilanza pubblica.

Effettivamente, per il periodo successivo al 01.01.2005, parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto che - in caso di inadempimento datoriale - non sarebbe più configurabile l'antisindacalità della condotta a causa della incedibilità delle retribuzioni (cfr. Trib. Torino 22.12.2006, in *Notiziario giur. Lav. 2006* 5 604; Trib. Torino 1.12.2006, in *Riv. It. Dir. Lav.* 2007 3 625; Trib. Milano 7.8.2006, in *Orient. Giur. Lav.* 2006, 3 485).

In altre decisioni era stato, al contrario, sostenuto che l'antisindacalità potrebbe permanere in quanto l'art. 52 del D.P.R. n. 180.1950 consente pur sempre la cessione del credito retributivo nei limiti del quinto dello stipendio (cfr. in tal senso Corte di Appello Torino 14.2.2007, in *Giur. Piemontese 2007*, 3 437; Trib. Firenze 09.6.2006 in *Riv. Critica dir. Lav.* 2006, 4 1057; Trib. Bologna 29.4.2009).

Questo giudice ritiene condivisibile la seconda interpretazione, tenuto conto del dato letterale dell'art. 52 cit., per cui deve affermarsi una generale facoltà di cessione di una quota del proprio stipendio, con gli unici limiti costituiti dal fatto che la quota cedibile non sia superiore ad un quinto della retribuzione, e che la durata non sia superiore a dieci anni.

Sotto il profilo sistematico detta impostazione trova conforto nella modifica della rubrica del titolo III (in cui rientra l'art. 52), che contempla ogni cessione diversa da quella disciplinata dal titolo II, quest'ultima caratterizzata dall'intervento del "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato" (le cui funzioni sono state assunte dall'INPDAP).

Del resto, di recente, questa tesi è stata ampiamente condivisa dalla Suprema Corte, che ha ribadito che l'art. 52 "riguarda tutte le cessioni del credito dei lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del numero dei cessionari. Queste ultime specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti

che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative" (cfr. Cass. lav. n. 3544/2012 cit.).

5. Ciò detto, nella fattispecie è pacifico che la FIOM abbia comunicato alla Magneti Marelli s.p.a. l'avvenuta adesione dei 58 dipendenti (divenuti 55 a seguito delle disdette presentate da 3 lavoratori; cfr. all. n. 4 produzione di parte resistente), mediante l'invio delle deleghe conferite al sindacato con il mandato a riscuotere le quote mediante ritenuta alla fonte.

A fronte di ciò, la resistente non ha proprio dedotto, prima ancora che provato, il fatto estintivo dell'obbligo di corresponsione in favore del sindacato delle somme allo stesso cedute dai dipendenti.

E non è condivisibile quanto sostenuto dalla società, ossia che non vi sarebbe motivo per gravare la stessa dei costi amministrativi e bancari dovuti per la periodica cessione parziale del credito (quantificati in circa € 7,00/8,00 mensili per ciascun dipendente), ben potendo il singolo lavoratore operare il versamento all'associazione con modalità alternative.

Premesso che - come confermato in sede di libero interrogatorio dal procuratore speciale della convenuta - la Magneti Marelli s.p.a. ha deliberatamente scelto di non operare il pagamento alla FIOM in quanto la stessa, a differenza delle altre sigle, non ha sottoscritto il contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello del 13.12.2011 che all'art. 7 disciplina il versamento dei contributi sindacali, appare sproporzionata la quantificazione del costo operata.

Considerando le dimensioni della resistente, e la struttura amministrativa aziendale necessariamente presente, deve ritenersi che modalità di pagamento analoga a quella in contestazione (a mezzo bonifico bancario unico intestato alla sigla sindacale) venga utilizzata in modo informatizzato per versare mensilmente la trattenuta sulla retribuzione dei dipendenti iscritti alle altre sigle sindacali.

Non si è, pertanto, in presenza di un significativo aggravio dei costi, ossia di quell' "onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ." (la cui prova grava sulla parte resistente) e che renderebbe giustificato l'inadempimento.

In altri termini, pur non trovando applicazione alcuna normativa speciale, ma le generali norme civilistiche, il rifiuto di operare e versare la trattenuta alla sola FIOM, in ragione della mancata sottoscrizione del c.c.s.l., costituisce una condotta "antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale", privandola "della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento", e così ponendola "in una situazione di debolezza,

non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali ... in concorrenza" (cfr. Cass. lav. 07.8.2008, n. 21368).

E', infatti, indubitabile che la necessità di operare il pagamento diretto da parte di ciascun lavoratore costituirebbe una modalità di pagamento più gravosa, potenzialmente idonea a condizionare l'affiliazione all'organizzazione sindacale da parte dei soggetti interessati.

Ne consegue che il comportamento inadempiente della Magneti Marelli s.p.a. integra gli estremi di una condotta rilevante ex art. 28 della legge n. 300/1970, dal momento che impedisce alla ricorrente di esercitare una delle sue prerogative, tra cui rientra quella di ottenere direttamente il versamento dei contributi sindacali secondo la volontà liberamente espressa dai propri iscritti, ai sensi dell'art. 1260 c.c.

Appaiono, infine, del tutto destituiti di fondamento i rilievi sollevati dalla resistente circa l'eventuale contrasto tra l'interpretazione invocata da controparte ed i principi di cui agli artt. 75, 39 e 41 della Costituzione.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970 - e rigettata la richiesta formulata dalla resistente di detrarre dal versamento le spese mensili relative alla cessione operata da parte di ciascun lavoratore - va ordinata alla Magneti Marelli s.p.a. la immediata cessazione della condotta antisindacale, operando la trattenuta ed il relativo pagamento delle quote sindacali non rimesse alla FIOM, in relazione ai 55 lavoratori in questione a partire dal 01.4.2012.

6. Non meritano, tuttavia, accoglimento le ulteriori richieste di parte ricorrente, finalizzate ad ordinare la comunicazione della parte dispositiva del decreto ai dipendenti iscritti alla FIOM, oltre alla sua affissione nella bacheca aziendale per un periodo non inferiore a trenta giorni.

Con riferimento all'ultima richiesta, nessuna norma prevede tale possibilità; infatti, da un lato, l'art. 28, comma 5, della legge n. 300/1970 consente la pubblicazione della sentenza penale per il caso in cui il datore di lavoro non ottemperi al decreto; dall'altro, l'art. 120 c.p.c. riguarda la pubblicazione della sentenza civile quando possa avere finalità risarcitoria.

Non ignora il giudicante che sul punto sia stato affermato che il provvedimento giudiziale di cui all'art. 28 dello statuto dei lavoratori *"è espresso dal legislatore con formula assai ampia ("ordina la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti"), tale da consentire al giudice di prescrivere al datore di lavoro qualsiasi azione idonea a realizzare la reductio in pristinum del bene protetto. In tal modo ed in tali limiti deve svolgersi la discrezionalità del giudice nel definire l'ordine, in correlazione con il petitum della associazione sindacale*



D)

richiedente. Legittimamente, quindi, in virtù della previsione generale di cui all'art. 28 cit., comma 1, intesa a garantire non solo la cessazione del comportamento antisindacale ma anche la rimozione degli effetti lesivi già realizzati, il giudice del merito ha accolto la richiesta di idonea pubblicazione del decreto nell'ambito aziendale, al fine, appunto, di ripristinare il bene protetto della piena libertà sindacale della associazione richiedente" (in tal senso, in fattispecie analoga, Cass. 18.7.2006, n. 16383).

Ma non si ritiene che, nella fattispecie, il presente decreto sia, di per sé, inidoneo a garantire una piena reintegrazione della libertà sindacale della FIOM, ben potendo quest'ultima – eventualmente – provvedere a diffonderne il contenuto tra i lavoratori alla stessa iscritti o, comunque, potenzialmente interessati al provvedimento.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P. T. M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, letto l'art. 28 della legge n. 300/1970, in parziale accoglimento del ricorso,

- dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla Magneti Marelli s.p.a., consistente nel rifiuto di dar seguito alla cessione parziale del credito mediante la trattenuta sulla retribuzione della quota sindacale;
- per l'effetto, ordina alla stessa la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei suoi effetti lesivi, operando la trattenuta ed il pagamento delle quote sindacali alla FIOM – Federazione Provinciale di Napoli, in relazione ai 55 lavoratori ad essa iscritti, a partire dal 01.4.2012;
- condanna la Magneti Marelli s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.950,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario secondo legge, se dovuti.

Si comunichi ai procuratori costituiti.

Napoli, li 12.7.2012.

IL GIUDICE DEL LAVORO
Roberto De Matteis

R. De Matteis

TRIBUNALE DI NAPOLI
PUBBLICAZIONE IN CANCELLERIA
DEI PUNTI IN CANCELLERIA

17 LUG. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO # 3
IL CANCELLIERE *Rita LA SERRA*